Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Giovedì, 18 ottobre 1934 - ANNO XII — Numero 245

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1635.
Decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, concernente la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un riordinamento dei servizi amministrativi dell'amministrazione della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle facoltà ed alle attribuzioni devolute ai comandi di corpo d'armata, ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali ed ai corpi, a tenore del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e di altre disposizioni successive, il Ministro per la guerra è autorizzato a decentrare sui comandi e sui corpi suaccennati, gradualmente e con suoi decreti, di concerto col Ministro per le finanze, servizi di carattere esecutivo ora disimpegnati direttamente in base agli ordinamenti vigenti, fissando altresì le modalità ed i limiti entro cui detti comandi e corpi dovranno provvedere ai compiti che verranno loro attribuiti.

Art. 2.

Salvo il controllo ministeriale da esercitarsi sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione compiuti, i comandi territoriali provvedono, sotto la propria responsabilità, ad assicurare il regolare ed armonico svolgimento dei servizi decentrati della rispettiva circoscrizione, con ampia facoltà di iniziativa e di decisione, in base alle direttive impartite, per ogni ramo di servizio, dal Ministro per la guerra e sentiti, ove del caso, i pareri degli organi tecnici ed amministrativi territoriali.

Analogamente si regolano i corpi nel disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza.

Il parere dell'organo tecnico od amministrativo territoriale non vincola in nessun caso i comandi responsabili; esso però deve sempre essere allegato agli atti, ai fini del riscontro successivo dell'atto di gestione cui si riferisce.

La carica e le funzioni di ispettore amministrativo territoriale di cui all'art. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e all'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono abolite.

Art. 3.

Le facoltà e le attribuzioni già decentrate e quelle che saranno decentrate sui comandi di corpo d'armata, sui comandi militari della Sicilia e della Sardegna e sul comando generale dell'arma dei carabinieri Reali sono disimpegnate presso i comandi stessi da un « ufficio amministrativo », che funzionerà alla immediata dipendenza del sottocapo di stato maggiore del corpo di armata o del segretario, pel comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Al detto ufficio è assegnato, con decreto del Ministro per la guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale di grado non superiore al 7°, il quale ne è il dirigente, coadiuvato da altro funzionario di grado inferiore.

Resta ferma la facoltà riservata ai ministri per la guerra e per le finanze dall'articolo 6 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sovra citato.

Ai funzionari del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra e a quelli di cui al succennato articolo 6 — destinati fuori della capitale a dirigere gli « uffici amministrativi » e a farne parte — è corrisposto il trattamento rispettivamente previsto dall'articolo 7 del testo unico suddetto.

La loro permanenza negli « uffici amministrativi » decentrati sarà di massima non maggiore di quattro anni, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvo accoglimento di domande degli interessati per una più lunga permanenza.

Art. 4.

Le ispezioni ai corpi, istituti e stabilimenti del R. esercito — escluse quelle relative alle direzioni e stabilimenti di artiglieria, uffici delle fortificazioni e stabilimenti del genio, unità automobilistiche e di carri armati, unità e stabilimenti

del servizio chimico militare, direzioni e stabilimenti di commissariato, ospedali militari e stabilimenti dipendenti, e centri rifornimento quadrupedi, per le quali vigono speciali disposizioni — debbono distinguersi in tecnico-militari, di competenza di generali di brigata o cariche corrispondenti, ed amministrative propriamente dette, da attribuirsi ad ispettori centrali del ministero della guerra di grado non superiore al 6°.

Con decreto Reale saranno stabiliti i compiti degli uni e degli altri, fermo restando il principio della responsabilità sancito dall'articolo 81, ultimo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il controllo successivo degli atti di gestione compiuti dai comandi territoriali è effettuato, per mandato del Ministro per la guerra, da un generale di corpo d'armata.

Art. 5.

Ai fini dell'articolo precedente il territorio del Regno è diviso in sette zone d'ispezioni (di cui una relativa all'arma dei carabinieri Reali) i limiti delle quali sono determinati con decreto del Ministro per la guerra. A ciascuna zona è preposto un ispettore centrale.

Art. 6.

I sette funzionari di grado non superiore al 6° di cui al precedente articolo sono, con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, surrogati nel ruolo organico del proprio grado, con deroga al secondo comma dell'articolo 17 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898.

L'articolo 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è abrogato, salvo quanto è disposto al successivo articolo 11.

Art. 7.

L'ispettorato generale amministrativo, contemplato dallo articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 400, è trasformato in « Direzione generale dei servizi amministrativi ». Farà parte di detta direzione generale un « Servizio pensioni ».

La direzione generale leva, sottufficiali e truppa è trasformata in « ispettorato generale leva sottufficiali e truppa ». A detto ispettorato è preposto un ufficiale generale.

Art. 8.

Nessun funzionario del personale amministrativo dell'amministrazione centrale della guerra che sia stato promosso al grado 7° dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere successivamente preso in esame per la promozione al grado 6°, ove non abbia lodevolmente disimpegnato per almeno un biennio le funzioni di capo dello ufficio amministrativo di un comando territoriale.

Nessun funzionario del personale suddetto, che sia stato nominato al grado 11° dopo la data suaccennata potrà essere successivamente promosso al grado 9° ove non abbia prestato servizio, per almeno un biennio, in un ufficio amministrativo decentrato.

Art. 9.

La tabella annessa al R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, relativa al ruolo organico della carriera amministrativa dell'amministrazione centrale della guerra è sostituita dalla seguente:

Grado	Numero dei posti per funzionari civili	Numero dei posti per militari
4° Direttori generali	2	5 (a)
5° Ispettori generali	5	2 (b)
6° Direttori capi divisione	19	15 (b)
7° Capi sezione	28	10 (b)
8° Consiglieri	34	26 (b)
9° Primi segretari	46	15 (b)
10° Segretari 11° Vice segretari	58	—
	192	73

Art. 10.

In relazione all'attuale situazione del personale amministrativo fuori ruolo sono transitoriamente considerati in tale posizione rispetto alla tabella organica fissata dal precedente articolo 9 e con l'osservanza del secondo comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46: cinque ispettori generali, tre direttori capi divisione, sette capi sezione.

Il numero di tali funzionari sarà gradualmente ridotto, fino ad esaurimento, mediante il loro ricollocamento in ruolo.

A tale effetto:

a) le prime due vacanze che si verificheranno dopo la andata in vigore del presente decreto nel grado 5° saranno riservate al richiamo in ruolo di due ispettori generali fuori quadro;

b) di ogni tre successive vacanze nel grado 5° e di ogni tre vacanze nel grado 6° che si formeranno dopo il 1° gennaio 1935, le prime due saranno riservate a promozioni e la terza sarà devoluta al richiamo in ruolo di un funzionario dello stesso grado;

c) di ogni quattro vacanze nel grado 7° che si formeranno dopo il 1° gennaio 1935, le prime tre daranno luogo a promozioni e per la quarta sarà effettuato un richiamo in ruolo.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 11.

Ai funzionari dell'amministrazione centrale della guerra di grado 7° che alla data di entrata in vigore del presente decreto coprano le funzioni di ispettore amministrativo territoriale e siano eventualmente destinati a dirigere uno degli uffici amministrativi di nuova istituzione, continuerà ad essere attribuito ad personam durante tale incarico, il grado 6° della gerarchia, a norma del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 12.

Il Ministro della guerra è autorizzato ad emanare con propri decreti, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni particolari per l'esecuzione del presente decreto.

(a) dei quali uno può essere civile, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1838, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

(b) ufficiali compresi negli organici delle varie armi, fissati dal R. decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1450. L'ispettore generale militare leva, sottufficiali e truppa potrà eventualmente essere anche un generale di divisione.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e saranno attuate gradualmente entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data suindicata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, *addì* 16 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1636.

Norme per il conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, da parte dei periti industriali, diplomati secondo il vecchio ordinamento dell'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, concernenti le norme sull'ordinamento dell'istruzione industriale;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 5 aprile 1934, n. 686, che approva i programmi degli esami nelle Scuole e negli Istituti d'istruzione tecnica;
Visto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sezione III;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta della emanazione di norme per consentire, a decorrere dal corrente anno scolastico, ai diplomati periti industriali secondo il vecchio ordinamento la possibilità di ottenere il diploma, secondo i nuovi ordinamenti previsti dalla legge 15 giugno 1931, n. 889;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di perito industriale presso Istituti industriali ordinati in conformità dei Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, potranno ottenere il diploma di perito industriale capotecnico secondo i nuovi ordinamenti previsti dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, sostenendo presso i Regi istituti tecnici industriali, in sede di esami di abilitazione tecnica, una prova integrativa di italiano in base ai programmi approvati con R. decreto 5 aprile 1934, n. 686.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, *addì* 13 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1637.

Ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla ricostituzione del comune di Abbasanta, in provincia di Cagliari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ricostituito, in provincia di Cagliari, il comune di Abbasanta, la cui circoscrizione comprende i territori già pertinenti ai cessati comuni di Abbasanta, Norbello e Domusnovas Canales, aggregati col R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139, al comune di Ghilarza.

Art. 2.

Il prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Abbasanta e quello di Ghilarza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, *addì* 16 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. 1638.
Scioglimento della Società nazionale degli olivicoltori con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 ottobre 1910, n. CCCCXLVII, con il quale la Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma, è eretta in ente morale;
Visto il R. decreto 7 novembre 1929, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro 6, foglio 19, con il quale venne nominato commissario straordinario per l'amministrazione di detta Società l'on. conte dott. Giuseppe Pavoncelli, deputato al Parlamento, in sostituzione del dott. Antonio De Medici, dimissionario, e fino alla costituzione della nuova amministrazione ordinaria dell'Ente;
Visti il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e il regolamento relativo;
Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio successivo, registro 11, foglio 185, con il quale, di concerto con il Ministero delle corporazioni, è stata riconosciuta, a tutti gli effetti di legge, la Federazione nazionale dei Consorzi per l'olivicoltura;
Considerato che la detta Federazione, nei propri fini istituzionali comprende anche quelli perseguiti dalla Società nazionale degli olivicoltori e che, pertanto, pur riconoscendo la benemerita attività svolta dalla Società nazionale degli olivicoltori in difesa ed a vantaggio dell'olivicoltura nazionale, si dimostra evidente la superfluità dell'esistenza di due Enti e la necessità di addivenire alla soppressione della Società stessa superata, come forma associativa assistenziale degli olivicoltori, dalla organizzazione consortile in atto;
Vista la lettera n. 1137, in data 14 giugno 1934, con la quale il commissario straordinario della Società nazionale degli olivicoltori prospetta alcune considerazioni per cui sottopone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la proposta di procedere allo scioglimento della Società;
Visto lo statuto della Società con le modifiche ed aggiunte approvate dall'assemblea generale il 24 giugno 1924;
Ritenuta la impossibilità d'ordine materiale di convocare l'assemblea generale degli olivicoltori e conseguentemente la necessità di estendere i poteri del commissario a quelli della assemblea;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al commissario straordinario della Società nazionale degli olivicoltori, sono devoluti gli stessi poteri attribuiti alla assemblea generale dei soci.

Art. 2.

La Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma, eretta in ente morale con R. decreto 24 ottobre 1910, numero CCCCXLVII, è sciolta.

Art. 3.

Le risultanze della liquidazione della Società nazionale degli olivicoltori passano alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali per l'olivicoltura, costituita con decreto interministeriale 25 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio successivo, registro 11, foglio 185; alla Federazione predetta sono trasferiti i compiti e le attività di carattere tecnico attribuiti dallo statuto alla disciolta Società.

Art. 4.

Il commissario straordinario della Società, on. conte dottore Giuseppe Pavoncelli, assistito dal capo sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dott. Luigi Della Vedova, è incaricato di procedere alle operazioni di liquidazione e al passaggio delle risultanze relative alla Federazione nazionale dei Consorzi per l'olivicoltura, a norma dell'art. 28 dello statuto della Società.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. 1639.
Riconoscimento, agli effetti civili, di due decreti dell'Arcivescovo di Genova riguardanti enti ecclesiastici.

N. 1639. R. decreto 30 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Genova in data 6 aprile 1932 relativo al trasferimento del Beneficio parrocchiale di S. Sabina in Genova nella nuova Chiesa sita nella zona di via Donghi (fra S. Martino di Albaro e S. Fruttuoso); ed il decreto in data 7 aprile 1932 dello stesso Arcivescovo relativo alla annessione del territorio della parrocchia di S. Sabina alla parrocchia di S. Siro.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 1640.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito in Sicilia.

N. 1640. R. decreto 6 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Comando militare della Sicilia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 1641.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito in provincia di Cremona.

N. 1641. R. decreto 6 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio della provincia di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 1642.
Erezione in ente morale dell'Istituto italiano del Libro, con sede in Firenze.

N. 1642. R. decreto 6 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto italiano del Libro, in Firenze, viene eretto in ente morale ed è incaricato di compilare, secondo le direttive e sotto la vigilanza dell'Istituto centrale di statistica, la statistica della produzione bibliografica italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1934.
Rinnovazione della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il proprio decreto 10 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1933, n. 25) modificato con altro decreto del 12 ottobre 1933 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1933, n. 257), che istituisce in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni, la Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione;
Visti i Regi decreti del 22 giugno 1933, 4 agosto 1933 e 3 maggio 1934 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1933, n. 166, 4 settembre 1933, n. 205, e 14 giugno 1934, n. 139) con i quali sono stati nominati i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, per il triennio 1933-36;
Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione speciale permanente suindicata;

Decreta:

L'art. 2 del suindicato decreto del Capo del Governo 10 dicembre 1932, modificato con successivo decreto 12 ottobre 1933, è modificato come segue:
La Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione è composta dei seguenti membri del Consiglio nazionale delle corporazioni:
S. E. Biagi prof. avv. Bruno, Sottosegretario di Stato per le corporazioni;
On. Angelini prof. Franco, rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Anselmi dott. Anselmo, direttore generale del Ministero delle corporazioni;
Antonioli dott. Guido, rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;
On. Arias prof. Gino, esperto;
Balella prof. Giovanni, rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
Carnevali dott. Emanuele, direttore generale del Ministero delle corporazioni;
De Ambris Amilcare, rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
On. Del Giudice prof. Riccardo, rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
Grisostomi Marini prof. avv. Gaetano, rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
On. Landi dott. Giuseppe, rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;
On. Racheli Mario, rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
Scheggi avv. prof. Roberto, rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
Zappi Recordati dott. Antonio, rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori.

Roma, addì 1° ottobre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(9893)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1934.
Designazione e nomina di nuovi membri per la Commissione speciale per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il proprio decreto 10 dicembre 1932 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1933, n. 25) modificato con l'altro decreto del 12 ottobre 1933 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1933, n. 257) che istituisce, in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni, la Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione;
Visto l'art. 21, lettera *d*), del R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1565, che approva il regolamento per la esecuzione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali;

Decreta:

Per la trattazione delle questioni indicate nell'art. 21 del suindicato R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1565, sono chiamati a partecipare ai lavori della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione, in qualità di esperti, i signori:
1. Biondi prof. Cesare, ordinario di medicina legale nella Regia università di Siena;

2. Castellino prof. Nicolò, straordinario di medicina del lavoro nella Regia università di Napoli, deputato al Parlamento;

3. Ranelletti prof. Aristide, docente di patologia del lavoro d'indole medica presso la Regia università di Roma.

Roma, addì 8 ottobre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(9895)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1934.
Nuove tariffe della Società anonima Magazzini generali di Messina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 che autorizza la Società anonima Magazzini generali di Messina a gestire in Messina magazzini generali;
Vista la istanza della Società anonima suddetta intesa ad ottenere l'autorizzazione a modificare le proprie tariffe;
Esaminato il parere espresso dal locale Consiglio dell'economia corporativa nella seduta del 16 aprile 1934-XII;

Decreta:

Articolo unico.

La tariffa e le relative norme di applicazione per il deposito delle merci della Società anonima Magazzini generali di Messina sono modificate secondo l'unito testo.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

Tariffe e condizioni di magazzinaggio nell'interno dei magazzini.

CLASSE I.

L. 0,88 *per quintale e per mese.*

Acque minerali.
Acidi in genere.
Burro, formaggio, salumi, strutto, miele, uova, ecc.
Carni conservate.
Cappelli.
Carta e cartoni fini, stampe, ecc.
Generi coloniali.
Generi alimentari conservati.
Macchine e parte di macchine.
Mercerie in genere.
Olii in genere.
Oggetti di cancelleria.
Pelli conciate, lavorate, ecc.
Prodotti chimici.
Pesci conservati.
Saponi profumati e profumerie.
Specchi e vetrerie.
Tessuti.
Terraglie e porcellana.
Vini, liquori, birra.

CLASSE II.

L. 0.56 *per quintale e per mese.*

Colori, vernici, ecc.
Canapa, lino, juta, cotone, ed altri vegetali filamentosi.
Cordami in genere.
Candele, cera, colla, amido.
Filati in genere.
Frutta fresca, secca e semi diversi.
Generi per tinta e concia.
Legname grezzo per ebanisteria.
Lavori in ferro.
Marmi lavorati.
Paraffina, soresina, stearina, sego vegetale.
Pelli crude fresche o secche.
Sacchi e tessuti di juta.
Sughero.

CLASSE III.

L. 0,32 *per quintale e per mese.*

Bitumi solidi e catrami.
Carbone di legna da fuoco.
Carta e cartoni ordinari.
Cementi, calce e gesso.
Ferro in fili, tubi, barre, rotaie, ecc.
Farina, fecola, ecc.
Grano, granaglie, alla rinfusa ed in sacchi.
Legumi.
Mandorle in guscio e senza.
Minerali metallici, ghisa, ecc.
Nocciole.
Sapone comune.

Diritto fisso di entrata per tutte le merci e per quintale centesimi otto.

Tariffe speciali in magazzinaggio in base alla superficie.

Terreni all'aperto	L. 8 —	per mq. e per anno.
Sott'arco	L. 16 —	per mq. e per anno.
Interno magazzini	L. 24 —	per mq. e per anno.

Tariffe speciali per le cisterne olio.

Per ogni quintale di olio e per anno L. 8 computando le cisterne per la intera capacità.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

(9898)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1934.
Tariffe per le spedizioni a bagaglio sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 77 sono annullati e sostituiti da quelli allegati al presente decreto;

b) l'indennità di L. 0,05 di cui al § 1 dell'art. 57 è aumentata a L. 0,40;

c) i prezzi delle classi I e II per i trasporti a bagaglio sono annullati e sostituiti dai seguenti:

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
	PREZZI (in lire)											
I	2 —	2 —	1.74	1.45	1.33	1.07	0.85	0.68	0.50	0.37	0.25	0.19
per tonnellata	100	200	374	519	652	759	844	912	962	999	1024	—
II	4 —	4 —	3.48	2.90	2.66	2.14	1.70	1.36	1 —	0.74	0.50	0.38
per tonnellata	200	400	748	1038	1304	1518	1688	1824	1924	1998	2048	—

d) i prezzi delle classi III, IV, V, VI, VII e IX per le spedizioni a bagaglio sono annullati;

e) il punto 1 dell'allegato n. 1 è così modificato:

1	Diritto di sosta e deposito del bagaglio.	5 12 14	L. 1 per collo e per ogni 24 ore indivisibili. Questo diritto è ridotto alla metà per i depositi in abbonamento. *Tali diritti comprendono l'aumento percentuale in vigore.*

Art. 2.

Nel comma *c*) dell'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppresse le parole « sulle tasse di trasporto a bagaglio ».

Art. 3.

Alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel punto 8, secondo alinea, della Concessione speciale *A*, le parole « per le cose tassabili a peso, quelli della classe IX » sono così sostituite:

— « per le cose tassabili a peso, quelli della classe I ridotti del 40 per cento »;

b) l'ultimo alinea del punto 8 della Concessione speciale IX è annullato e sostituito dal seguente:

— « Gli effetti personali si tassano coi prezzi della classe I ridotti del 40 per cento, gli strumenti musicali e gli attrezzi coi prezzi della classe I »;

c) il punto 7 della Concessione speciale X è annullato e sostituito dal seguente:

« 7. - *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli della classe I ridotti del 40 per cento ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nella data che sarà stabilita dall'Amministrazione ferroviaria.

Roma, addì 8 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Allegato al D. M. 8 settembre 1934-XII.

Del trasporto a bagaglio.

Art. 6.

OGGETTO DELLE SPEDIZIONI A BAGAGLIO.

§ 1. — *Cose ammesse.*

I. — L'Amministrazione deve ammettere al trasporto come bagaglio:

a) le cose di uso personale e domestico del viaggiatore o della sua famiglia che ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili;

b) i libri, le carte ed i documenti;

c) i campionari (si considerano campionari anche quelli contenenti più esemplari di un medesimo oggetto, purchè il numero di questi esemplari non sia tale da far perdere al campionario il suo carattere);

d) le pellicole cinematografiche ed il relativo materiale pubblicitario;

e) i pezzi di ricambio, i pneumatici e i copertoni per automobili, motocicli e velocipedi;

f) gli sci e le slitte a uno o due posti;

g) i motocicli (anche con carrozzino) purchè il serbatoio non contenga carburante, i velocipedi, i sulchi (purchè spediti insieme coi cavalli da corsa e caricati nei medesimi carri di questi), le carrozzelle (anche a lettiga) per persone impedite, le portantine, le carrozzine per bambini, le sedie pieghevoli;

h) i cani, i gatti, gli uccelli, le scimmie ed altri simili animali posti in gabbie od in casse o ceste reticolate;

i) gli strumenti musicali portatili, i fonografi e gli apparecchi radiofonici;

l) gli strumenti e gli attrezzi professionali, le macchine da scrivere e le macchine calcolatrici;

m) le corone mortuarie e i fiori freschi spediti insieme con le carcasse;

n) gli accumulatori per automoboli o per radiofonia.

In tempo di caccia è permesso al viaggiatore di aggiungere nel proprio bagaglio una quantità di cartuccie da fucile cariche non maggiore di cinquecento, o di polvere da sparo non maggiore di grammi 1250, alla condizione peraltro che ciò sia dichiarato e fatto risultare sullo scontrino (art. 8).

II. — L'Amministrazione può ammettere al trasporto come bagaglio anche altre cose, alle condizioni che essa sarà per stabilire ed ai prezzi prescritti (art. 77).

§ 2. - *Oggetti di valore.* — Sono considerati come inesistenti nel bagaglio (di cui al § 1-*a*) agli effetti della responsabilità dell'Amministrazione, il numerario, le carte valori, gli oggetti d'arte e di antichità e quelli preziosi od assimilabili ai preziosi.

§ 3. - *Cose pericolose e nocive.* — Salvo le eccezioni di cui ai comma *d*), *n*) ed all'ultimo capoverso dell'art. 6, § 1, e quelle ammesse dalle leggi e dai decreti in vigore, è vietato introdurre nel bagaglio o spedire come tale cose pericolose e nocive.

§ 4. - *Verifica del contenuto dei bagagli.* — Esistendo una seria presunzione di irregolare dichiarazione dell'oggetto del trasporto o

di inosservanza del disposto dei paragrafi precedenti, l'Amministrazione ha il diritto di verificare il contenuto dei colli spediti a bagaglio, osservando le prescrizioni del § 5 dell'art. 20. In caso di irregolarità si applica il disposto dell'art. 50.

Art. 7.

IMBALLAGGIO DELLE SPEDIZIONI A BAGAGLIO.

§ 1. - *Condizionatura dei colli.* — I colli devono essere dal viaggiatore condizionati ed assicurati in modo da impedire nel viaggio l'avaria del contenuto e da renderne manifesta dall'esterno qualunque dispersione o manomissione.

Gli strumenti musicali devono essere riposti in casse, scatole, od altre custodie.

Le gabbie e le casse contenenti gli animali devono essere robuste, ben chiuse ed in ogni caso proporzionate alla taglia e alla forza degli animali stessi.

I campionari degli oggetti preziosi, come pure quelli di merletti e pizzi a mano, devono essere riposti in bauli, valigie, o casse in buono stato, convenientemente ammagliati con corda i cui capi sono da assicurare con piombi.

Le spedizioni che non si trovassero nelle condizioni stabilite dai precedenti alinea possono essere accettate dall'Amministrazione dietro la firma, da parte dello speditore, di una dichiarazione che ne accerti lo stato.

§ 2. - *Disposizioni particolari per alcune merci pericolose o nocive.* — Le pellicole cinematografiche devono essere contenute in scatole metalliche o di fibra vulcanizzata, riunite e racchiuse in cassette di legno o in robuste scatole di cartone. Ciascun collo non deve superare il peso di 50 kg. All'esterno di ciascun collo deve figurare in modo ben visibile l'indicazione « pellicole cinematografiche ».

Gli accumulatori per automobili e per radiofonia devono essere racchiusi entro recipienti stagni di legno, di guttaperca o di altro materiale adatto, i quali possono in caso di rotture o di dispersioni, raccogliere il liquido corrosivo perchè non danneggi il piano del carro o altri colli di merce. I recipienti suddetti devono, nella parte superiore, essere chiusi con lastra traforata che protegga gli accumulatori e nello stesso tempo permetta il libero sfogo dei gas. Inoltre sui recipienti deve figurare in modo ben visibile, l'indicazione « accumulatori per automobili (o per radiofonia) » « Alto » « Basso ». Il peso di ogni collo non deve superare i 100 kg.

Le cartucce e la polvere ammesse al trasporto a bagaglio in tempo di caccia, a forma dell'ultimo capoverso dell'art. 6, § 1, devono essere poste al riparo di ogni urto e perciò condizionate nel modo prescritto per le merci pericolose. Se però il bagaglio è costituito da baule, cassa od altro imballaggio a parete robusta e rigida, basterà che i pacchi di cartucce o di polvere sieno riposti in mezzo soffice fra le robe personali.

§ 3. - *Indicazioni sui colli.* — Ciascun collo deve portare il nome, cognome e indirizzo del destinatario, oltre l'indicazione della stazione cui è diretto. I colli non devono portare cartellini, indirizzi od altri segni relativi a precedenti trasporti.

§ 4. - *Cani.* — I cani sono ammessi al trasporto a bagaglio anche non collocati in gabbie, ma in questo caso il viaggiatore li deve munire di museruola e di robusto guinzaglio, introdurre nell'apposito reparto del bagagliaio, trasbordare, quando occorra, durante il percorso e ritirarseli all'arrivo.

Queste operazioni, quando non fossero compiute dal viaggiatore, sono compiute, a di lui rischio e pericolo, dagli agenti ferroviari senza responsabilità dell'Amministrazione in qualunque caso.

Art. 8.

ACCETTAZIONE DELLE SPEDIZIONI A BAGAGLIO
E STIPULAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO DI TRASPORTO.

§ 1. - *Accettazione.* — L'accettazione delle spedizioni a bagaglio nelle stazioni incomincia almeno trenta e finisce dieci minuti prima dell'ora fissata per la partenza del treno col quale i bagagli debbono essere spediti.

§ 2. - L'Amministrazione, in prova del ricevimento del bagaglio, consegna al viaggiatore, verso pagamento delle tasse e delle soprattasse dovutele per il trasporto, uno scontrino in cui sono indicate le tasse e le soprattasse medesime, la quantità dei colli ed il loro peso, la qualità delle cose spedite, quando trattasi di cose che non siano d'uso personale del viaggiatore o della sua famiglia o di campionari, la stazione di partenza e quella destinataria, il giorno dell'accettazione, il treno pel quale è chiesto il trasporto, nonchè l'eventuale dichiarazione, in tutte lettere, dell'interesse alla riconsegna.

Le domande di rettifica delle indicazioni risultanti dallo scontrino debbono, sotto pena di decadenza, essere formulate all'atto della consegna del medesimo, salvo il disposto dell'art. 65, § 2.

Art. 9.

RICONSEGNA DELLE SPEDIZIONI A BAGAGLIO.

§ 1. - *Termine di resa.* — Il bagaglio deve essere trasportato col treno per il quale il viaggiatore lo ha presentato e, occorrendo, con quelli coincidenti.

I termini di resa delle spedizioni a bagaglio da Ancona marittima, da e per Brindisi marittima scalo del porto, Napoli molo Pisacane e Genova S. Limbania Ponte dei Mille sono aumentati nella misura stabilita nell'allegato n. 6 (disposizioni speciali pei detti scali).

§ 2. - *Riconsegna.* — Il portatore dello scontrino può, verso restituzione di questo e verso pagamento delle eventuali somme a carico, ritirare il bagaglio subito dopo l'arrivo effettivo, nella stazione destinataria, del treno che ha trasportato il bagaglio stesso.

L'Amministrazione non è tenuta ad assicurarsi se il portatore dello scontrino ne sia legittimamente in possesso.

Per le somme a carico che il portatore dello scontrino rifiuti di pagare all'atto della riconsegna, l'Amministrazione può esercitare il privilegio di cui all'art. 412 del Codice di commercio.

L'Amministrazione rimette il bagaglio anche al viaggiatore che dichiari di avere smarrito lo scontrino, purchè egli provi di esserne il proprietario, ne rilasci ricevuta e, occorrendo, presti valida garanzia.

§ 3. - *Ritardo nella resa.* — Il ritardo nella resa del bagaglio incomincia dal momento in cui viene chiesta la riconsegna, e comunque non prima che sia trascorsa un'ora dall'arrivo effettivo del treno col quale il bagaglio avrebbe dovuto giungere, e finisce nel momento in cui il bagaglio stesso trovasi a disposizione del portatore dello scontrino nella stazione destinataria.

All'atto della riconsegna del bagaglio arrivato in ritardo il portatore dello scontrino può pretendere una dichiarazione dalla quale risultino gli estremi di partenza e di arrivo, il peso del bagaglio, il giorno e l'ora in cui è stata chiesta la riconsegna. Il ritardo non può essere altrimenti provato che con questa dichiarazione.

§ 4. - *Riconsegna parziale.* — Se una parte del bagaglio non può essere consegnata, il portatore dello scontrino deve ritirare l'altra parte restituendo lo scontrino stesso, e l'Amministrazione gli rimette una dichiarazione comprovante la quantità e il peso dei colli mancanti, agli effetti della indennità che gli potesse competere

§ 5. - *Danni.* — Per la constatazione dei danni alle spedizioni a bagaglio si applica il disposto dell'art. 49.

Art. 10.

ANNULLAMENTO E MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.

Ritiro del bagaglio a partenza o lungo il percorso. — Il possessore dello scontrino, verso restituzione di questo, e sempre quando non si oppongano le esigenze del servizio ferroviario o disposizioni di dogana, di polizia, di sanità e simili, ha diritto alla riconsegna del bagaglio sia alla stazione di partenza che in qualunque altra stazione che preceda quella destinataria e che sia abilitata al servizio dei bagagli, purchè ne preavvisi tempestivamente il personale del treno.

Nel primo caso l'Amministrazione gli rimborsa le somme risultanti dallo scontrino, nel secondo caso la differenza fra la tassa pagata e quella dovuta per il percorso effettuato. Sia per il ritiro del bagaglio nella stazione di partenza sia per il ritiro lungo il percorso è dovuta all'Amministrazione la tassa di cui all'allegato 1, n. 23.

Art. 11.

IMPEDIMENTI ALLA PROSECUZIONE DEL BAGAGLIO.

Qualora la marcia del treno per qualunque causa rimanga impedita e sia possibile l'inoltro a destinazione del bagaglio sulla stessa linea mediante trasbordi o su altra linea rimasta libera, l'Amministrazione, in difetto di ordine in contrario del viaggiatore munito dello scontrino, provvede a tale inoltro senza percezione di alcun nuovo compenso.

Non essendo possibile l'inoltro a destinazione del bagaglio, l'Amministrazione lo restituisce gratuitamente, a scelta del viaggiatore, alla stazione di partenza o ad altra intermedia che sia abilitata al servizio dei bagagli, e rimborsa al viaggiatore stesso la parte delle tasse e delle soprattasse afferente al percorso non eseguito.

Art. 12.

BAGAGLI GIACENTI OD ABBANDONATI.

§ 1. - *Tasse di sosta.* — Il viaggiatore deve ritirare il bagaglio nel periodo di 24 ore dal momento in cui trovasi a sua disposizione nella stazione destinataria; trascorso tale periodo, incominciano a decorrere e sono gravate sul trasporto le tasse di sosta (allegato 1, n. 1).

§ 2. - *Vendita.* — L'Amministrazione considera come abbandonato il bagaglio che non sia ritirato nel termine di novanta giorni dalla scadenza di quello stabilito per la riconsegna.

Trattandosi di animali l'Amministrazione li tiene a disposizione del possessore dello scontrino soltanto quattro giorni dalla scadenza del termine per la riconsegna, provvedendo alla loro alimentazione, salvo il ricupero della spesa relativa. Scaduto questo periodo, procede alla loro vendita e in difetto di acquirenti, dispone degli animali stessi a suo esclusivo giudizio.

Al bagaglio giacente si applicano nel resto le disposizioni dell'art. 48; però l'azione per la somma ricavata dalla vendita rimane estinta entro due anni dalla data della vendita stessa.

Art. 13.

COLLI TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE.

§ 1. - *Bagaglio ammesso nelle carrozze.* — Il viaggiatore può portare seco gratuitamente nelle carrozze colli non eccedenti, in complesso, il peso di venti chilogrammi ed il volume corrispondente allo spazio ordinariamente messo a disposizione di un viaggiatore.

Per i colli che eccedessero tali limiti, il viaggiatore deve pagare le tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio, computate per tutto il percorso già effettuato e da effettuare, ed una soprattassa eguale alle tasse medesime ma non superiore a lire 8. Questo importo comprende l'aumento percentuale in vigore.

Qualora occupino uno spazio necessario ad altri viaggiatori, vengono ritirati dall'Amministrazione e trasportati nei bagagliai.

§ 2. - *Piccoli animali e cani.* — Sono pure ammessi nelle carrozze, verso il pagamento delle tasse prescritte: gli uccelli in piccole gabbie, i gatti ed i piccoli cani in ceste od in gabbie; i piccoli cani sciolti quando gli altri viaggiatori lo permettano e purchè il proprietario li tenga sulle ginocchia; i cani anche di grossa taglia nei compartimenti noleggiati per intero, nonchè, quando non rechino disturbo e sieno muniti di museruola e di guinzaglio, nei compartimenti di terza classe. L'Amministrazione applica al contravventore le tasse di porto e le soprattasse computate a norma del § 1.

§ 3. - *Oggetti esclusi dalle carrozze.* — Salvo le eccezioni stabilite dalle norme in vigore è vietato introdurre nelle carrozze cose pericolose e nocive. I contravventori sono assoggettati al pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al § 2 dell'art. 50.

In particolare è vietato introdurre nelle carrozze armi cariche.

È pure vietato introdurre nelle carrozze cose che possano recar noia o riuscire sgradite agli altri viaggiatori.

§ 4. - *Responsabilità.* — Tutte le cose che il viaggiatore porta o fa portare nelle carrozze, anche ad opera dei facchini autorizzati a prestar servizio nelle stazioni, rimangono sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia tanto nelle stazioni medesime che nei treni e l'Amministrazione non può prenderle comunque in consegna, nè deve risponderne in qualunque caso. Se però rimangono danneggiate o distrutte durante il viaggio per causa di sinistro ad essa imputabile, l'Amministrazione corrisponde all'avente diritto, qualunque sia il contenuto dei colli, l'indennità stabilita nel § 1 ed al punto *a*), § 2 dell'art. 58, computandola sul peso reale, ma senza eccedere quello massimo ammesso nel § 1 del presente articolo.

Art. 14.

COLLI IN DEPOSITO.

§ 1. - *Oggetti accettati in deposito.* — L'Amministrazione accetta in deposito temporaneo a pagamento (allegato 1, n. 1) le biciclette e i colli che il viaggiatore suole portare seco nelle carrozze.

Questi debbono essere costituiti soltanto dagli oggetti indicati nei comma *a*), *b*), *c*) (esclusi i campionari di oggetti preziosi), *f*), *i*) ed *l*) dell'art. 6; l'Amministrazione in qualunque caso non risponde degli oggetti diversi e particolarmente di quelli di valore che vi fossero contenuti.

Al viaggiatore che presentasse in deposito materie pericolose e nocive, si applicano le soprattasse seguenti comprensive dell'aumento percentuale in vigore:

a) di lire 80 per ogni chilogramma di peso lordo dei colli presentati, col minimo di lire 400, se si tratti di merci pericolose escluse dal trasporto (all. n. 7, art. 1);

b) di lire 60 per ogni chilogramma di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di merci esplosive (categorie 12ª, 13ª e 14ª del relativo regolamento), col minimo di lire 300, e di lire 20 pure per ogni chilogrammo di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di materie pericolose o nocive ascritte alle categorie 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª del relativo regolamento, col minimo di lire 100.

§ 2. - *Abbonamento ai depositi.* — L'Amministrazione rilascia ai viaggiatori abbonamenti al deposito degli oggetti specificati nel precedente paragrafo, con le riduzioni di tasse indicate nell'allegato 1, n. 1, e con le modalità che essa è autorizzata a stabilire.

Nessun rimborso nè proroga di validità competono all'abbonato che, per qualsiasi ragione, non fruisse in tutto o in parte dell'abbonamento.

L'abbonamento viene dichiarato nullo e ritirato, con la perdita dell'eventuale restante validità:

1° quando l'abbonato se ne servisse o tentasse di servirsene per effettuare depositi per conto di terzi;

2° quando l'abbonamento fosse usato o si tentasse di usarlo da persona diversa dell'abbonato;

3° quando fosse comunque alterato nelle indicazioni.

Nei casi suddetti il presentatore dell'abbonamento è tenuto a pagare l'importo fisso di lire 10 non soggetto ad aumento percentuale; inoltre l'Amministrazione può escludere dall'abbonamento l'intestatario e le altre persone che avessero commesso le irregolarità.

§ 3. - *Condizionatura dei colli.* — I colli debbono essere consegnati chiusi. In caso contrario, l'Amministrazione non risponde del loro contenuto.

§ 4. - *Scontrino di deposito.* — All'atto del deposito è rilasciato al depositante uno scontrino nel quale sono esposte la data della consegna dei colli, la loro qualità ed il loro peso.

I colli depositati vengono riconsegnati a chi presenta lo scontrino.

L'Amministrazione non è tenuta ad assicurarsi se il portatore dello scontrino ne sia legittimamente in possesso.

§ 5. - *Responsabilità.* — Le disposizioni degli articoli 55, 57 e 58 relative alle spedizioni a bagaglio sono estese ai bagagli in deposito.

Il ritardo nella resa decorre dal momento della richiesta dei colli depositati se questa non è subito soddisfatta.

Art. 77.

TARIFFA DEI BAGAGLI.

§ 1. - Per il trasporto dei bagagli e delle cose spedite come bagaglio sono dovuti i prezzi delle classi seguenti:

Bagagli (art. 6, comma *a*) - classe I.

Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio dall'art. 6 - classe II.

I campionari spediti a seguito del viaggiatore che abbia esibito, all'atto della presentazione, il biglietto valevole per la stazione destinataria dei campionari, si tassano coi prezzi della classe I.

In eccezione al disposto dell'art. 67, § 5, le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicate:

Cani, gatti, scimmie, per ogni capo . . . . kg. 20
Biciclette usate, per ogni macchina . . . . » 20

Motociclette usate:

a) senza carrozzino, per ogni macchina . . . . . » 60
b) con carrozzino, per ogni macchina . . . . . . » 80

Per biciclette e motociclette usate si intendono quelle non protette da alcun imballaggio.

La tassa minima per ogni spedizione è di L. 4; per i cani e le biciclette usate la tassa minima è ridotta a L. 2. Queste tasse minime comprendono l'aumento percentuale in vigore.

§ 2. - Per i campionari di oggetti preziosi (cioè di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e simili), oltre alla tassa sul peso in base ai prezzi stabiliti dal paragrafo precedente, è dovuta la tassa sul valore dichiarato in ragione di L. 0,02 per chilometro e per mille lire indivisibili col minimo di L. 10 per spedizione; negli importi anzidetti è compreso l'aumento percentuale in vigore.

La dichiarazione del valore è obbligatoria ed ha effetto per la responsabilità dell'Amministrazione.

Roma, addì 8 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

(9875)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1934.
Autorizzazione alla caccia di lepri affette da malattia in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, con il quale veniva vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, in una zona della provincia di Parma, per incrementare la selvaggina stanziale ivi esistente;

Vista la nota n. 993 del 24 settembre 1934, con la quale la Commissione venatoria provinciale di Parma segnala che in detta zona si sono verificati casi di morte di lepri, dovuti a malattie infettive;

Ritenuta l'opportunità di eliminare dalla suddetta zona, tutte le lepri affette da malattia, onde evitare il propagarsi dell'infezione anche agli altri animali;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Parma è autorizzata a far abbattere, da persone espressamente da essa delegate, tutte le lepri affette da malattia, esistenti nella zona del Taro, di cui al decreto Ministeriale 25 luglio 1934, onde evitare il propagarsi dell'infezione, e ciò nel più breve tempo possibile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(9889)

DECRETO PREFETTIZIO 22 dicembre 1932.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-3361-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Rodolfo fu Marco, nato a Trieste l'11 novembre 1897 e residente a Trieste, Servola, 972, è restituito nella forma italiana di « Bembo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Natalia Vecchiet di Antonio, nata il 14 dicembre 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5529)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV I - PORTAFOGLIO

N. 216.

Media dei cambi e delle rendite
del 16 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.62
Inghilterra (Sterlina)	57 —
Francia (Franco)	77.15
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.91
Cecoslovacchia (Corona)	48.97
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.57
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.87
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.955
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.025
Id. 3,50 % (1902)	86.80
Id. 3 % lordo	66.30
Prestito Conversione 3,50 %	87.975
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.025
Id. id. id. 1940	106.275
Id. id. id. 1941	106.325
Id. id id. 1943	101.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.15

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906) n. 270850 per la rendita annua di L. 133, intestata a Tesauro Pietro fu Atanasio, domiciliato a Palermo.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

(9266) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite nominative.

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	176946	Chiodo Rosario fu Angelo, domic. a New York . . . . L.	1.000 —
3,50 %	356518	Levi Emma fu Giuseppe-Pacifico, moglie di Nacamuli Mario fu Angelo, domic. a Genova - ipotecata . . . . »	350 —
»	356519	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	94, 50
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	26486	Guzzi Vincenzo di Vito, domic. a Novi Velia (Salerno) . . . »	20 —
Cons. 5 %	230309	Bacci Alessandrina fu Baccio in Docimo Enrico-Saverio fu Michele, domic. a Napoli - vincolata . . . . »	340 —
»	232460	Bacci Alessandrina fu Baccio, moglie di Docimo Enrico-Saverio, domic. a Napoli - vincolata . . . . »	765 —
»	161499	Mezza Pasquale di Aniello, domic. a Pietrapertosa (Potenza) . »	80 —
»	448125	Avena Pietro fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Guasco Maria Maddalena, vedova Avena, domic. in Alessandria . . »	195 —
»	149480	Salerno Fiorinda di Andrea, nubile, domic. a Torella dei Lombardi (Avellino) . . . . »	50 —
3,50 %	818461 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Torchio Olimpia di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bruzolo di Susa (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Torchio Giuseppe fu Giacomo, domic. a Bruzolo di Susa (Torino).	294 —
Cons. 5 % Littorio	57724	Comune di Montebello Vicentino (Vicenza) . . . . »	95 —
Cons. 5 %	504044	Ruccella Antonio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Parisi Pancrazia di Antonio, vedova Ruccella, domic. a Giardini (Messina) . . . . »	415 —
»	233555 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Conte Concetta-Teresa fu Giovanni, moglie di Brilla D'Amora Alfonso, domic. a Napoli . . . . . . » per l'usufrutto: Gabriele Conte fu Giovanni.	625 —
3,50 %	749080 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Parachinio Paracchini Antonio detto Enrico fu Giovanni Battista, domic. a Baveno (Novara) . . . . . » per l'usufrutto: Martinetti Marianna fu Luigi, vedova Parachini o Paracchini, domic. a Baveno (Novara).	112 —
Cons. 5 %	101898 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bezzi Pietro di Mario, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze . . . . » per l'usufrutto: Bezzi Mario fu Angiolo.	830 —
»	218226	Bovo Irma fu Secondo, nubile, domic. a Cortemilia (Cuneo) . »	800 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	288083	Intestata come la precedente . . . . L.	925 —
3,50 %	395797 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Argenti Maria fu Santo, minore sotto la p. p. della madre Cerro Gilda fu Antonio, ved. Argenti, domic. a Genova . . . . » per l'usufrutto: Cerro Gilda fu Antonio, vedova di Argenti Santo.	700 —
Cons. 5 %	163206	Righini Annetta fu Eugenio, moglie di Galli Augusto, domic. a Ferrara - vincolata . . . . »	3.200 —
Cons. 5 %	424333 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Boratto Gabrielle fu Marcello-Carlo, minore sotto la p. p. della madre Milanaccio Angelo o Angiolina fu Francesco, vedova di Boratto Marcello-Carlo, domic. a Poirino (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Milanaccio Angela o Angiolina fu Francesco, vedova di Boratto Marcello-Carlo, domic. a Poirino (Torino).	95 —
3,50 %	260853	Burgo Domenico fu Francesco, domic. a Martirano (Catanzaro) - ipotecata . . . . »	7 —
Cons. 5 %	164984	Pellizzari Elvira di Ernesto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Torino . . . . »	50 —
»	13103	Beneficio Parrocchiale di S. Paolo in Genazzano (Roma) . . »	10 —
»	382369	Intestata come la precedente . . . . »	65 —
»	413696	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
»	397112	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S Paolo in Genazzano (Roma) . . . . »	45 —
Cons. 5 % Littorio	85889	Parrocchia di S. Paolo Apostolo di Genazzano (Roma) . . . »	45 —
Cons. 5 %	83993	Aniellom Carmine Barba di Lorenzo, domic. a New York . . »	25 —
»	532141	Baio Elisabetta-Maria-Carla fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Wells Coronita-Maria-Alessandra, domic. a Roma . . »	975 —
Cons. 5 % Littorio	18711	Moriconi Giovanni Battista fu Nicola, domic. a Viterbo - vincolata »	60 —
Cons. 5 %	34421 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gariglio Margherita di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Piobesi Torinese (Torino) . . . » per l'usufrutto: Gariglio Antonio fu Michele, domic. a Piobesi Torinese.	25 —
»	21710	Maida Giuseppe fu Salvatore, domic. a Mussomeli (Caltanissetta). »	330 —
»	152444 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Oderda Ester di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Mondovì (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Melano Francesca fu Angelo, vedova di Dolza Giovanni fu Filippo, domic. a Mondovì	515 —
3,50 %	339248 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Fiorina Ada, Ezio ed Aldo fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Tacca Carmelita di Antonio vedova di Fiorina Angelo, domic. ad Ivrea (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Tacca Carmelita di Antonio, vedova di Fiorina Angelo.	31.50
»	715247	Fiorina Aldo fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Tacca Carmelita fu Antonio, vedova Fiorina, domic. a Torino . . »	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	486558 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e Nicoletta fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Castellano Rosa di Vito Oronzo, domic. a Bari . . . . per l'usufrutto: Castellano Rosa di Vito Oronzo, domic. a Bari.	L.	125 —
3,50 % (1902)	8085	Chiesa Parrocchiale di S. Donato in Avane di Figline (Firenze).	»	28 —
Prestito Naz. 4,50 %	12421	Parrocchia di S. Donato in Avane di Figline Valdarno (Firenze).	»	1246,50
Cons. 5 % Littorio	40689	Beneficio Parrocchiale di S. Donato in Avane in comune di Figline Valdarno (Firenze)	»	40 —
Cons. 5 %	53599	Chiesa di S. Donato in Avane, comune di Figline Valdarno (Firenze)	»	30 —
»	58169	Intestata come la precedente	»	35 —
»	60709	Beneficio Parrocchiale di S. Donato in Avane, frazione del comune di Figline Valdarno (Firenze) . .	»	100 —
»	60710	Chiesa di S. Donato in Avane in comune di Figline Valdarno .	»	90 —
»	69987	Intestata come la precedente	»	75 —
»	78241	Intestata come la precedente	»	35 —
»	92473	Parrocchia di S. Donato in Avane, comune di Figline Valdarno (Firenze)	»	100 —
»	103784	Chiesa di S. Donato in Avane, comune di Figline Valdarno (Firenze)	»	30 —
»	105536	Chiesa di S. Donato in Avane, comune di Figline Valdarno (Firenze)	»	30 —
»	123479	Intestata come la precedente	»	35 —
»	126579	Intestata come la precedente	»	35 —
»	138524	Parrocchia di S. Donato in Avane, comune di Figline Valdarno (Firenze)	»	35 —
»	148404	Chiesa di S. Donato in Avane, ecc. come la precedente . . .	»	35 —
»	194494	Intestata come la precedente	»	90 —
»	189089	Chiesa Parrocchiale di S. Donato in Avane, comune di Figline Valdarno (Firenze)	»	85 —
»	218095	Intestata come la precedente	»	125 —
»	274770	Intestata come la precedente	»	275 —
»	321137	Intestata come la precedente	»	170 —
»	351114	Intestata come la precedente	»	140 —
»	419676	Intestata come la precedente	»	240 —
»	459391	Intestata come la precedente	»	270 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	387488	Intestata come la precedente . . . . L.	195 —
»	477769	Chiesa Parrocchiale, ecc. come la precedente . . . . . . »	70 —
»	477770	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
3,50 %	664069	Beneficio Parrocchiale di S. Donato in Avane di Figline Valdarno (Firenze) . . . . »	38,50
»	753848	Chiesa di S. Donato in Avane in Figline Valdarno (Firenze) . »	77 —
»	754873	Intestata come la precedente . . . . »	10,50
»	755993	Parrocchia di S. Donato in Avane, frazione del comune di Figline Valdarno (Firenze) . . . . »	14 —
Cons. 5 %	293804 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: D'Agostino Ciro, Carolina, Nicola e Teresa di Vincenzo, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Bisceglie (Bari) . . . » per l'usufrutto: D'Agostino Vincenzo di Ciro, domic. a Bisceglie. »	60 —
»	304807 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	440 —
»	311785 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	160 —
»	316722 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	120 —
»	359723 Soolo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	25 —
»	494303 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Quattrociocchi-Branca Giuseppe fu Antonio, minore sotto la p p. della madre Ago Elena, domic. a S. Maria Capua Vetere (Napoli) . . . » per l'usufrutto: Ago Elena di Alfredo, vedova di Quattrociocchi-Branca Antonio, domic. a S. Maria Capua Vetere (Napoli).	30 —
»	272407 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tagliacozzo Piero fu Amedeo, minore sotto la p. p. della madre Sereni Gina di Giuseppe, vedova Tagliacozzo, domic. a Roma . . . . » per l'usufrutto: Sereni Gina di Giuseppe, vedova di Tagliacozzo Amedeo, domic. a Roma.	80 —
»	272409 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tagliacozzo Aldo fu Amedeo, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	80 —

Roma, 30 maggio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6761)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	375914	395 —	Bidone Arnaldo, Lina, Guido, Emilio, Mario e *Livia* di Giorgio, minori sotto la p.p. del padre e sotto la curatela speciale di Picco Aurelio di Alessandro e figli nascituri di detto padre, dom. a Voghera (Pavia); con usufrutto ad Orlando Marina fu Vincenzo, ved. di Bidone Giuseppe, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Bidone Arnaldo, Lina, Guido, Emilio, Mario e *Lidia* di Giorgio; *gli ultimi tre* minori sotto la p. p. del padre e sotto la curatela, ecc. come contro.
Cons. 5 %	547459	70 —	Morgera Francesco e Luigi fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Raso Filomena, dom. a Casamicciola (Napoli); con usufrutto vitalizio a Raso Filomena fu *Francesco*, ved. di Morgera Giuseppe, domiciliata a Casamicciola.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Raso Filomena fu *Luigi*, ved. di Morgera Giuseppe, dom. a Casamicciola (Napoli).
3, 50 %	792213	105 —	Giusti *Delfina* di Emanuele, moglie di Daneri Giuseppe vulgo Lazzaro, dom. a S. Maria di Monticelli, frazione del comune di Cogorno (Genova), vincolata.	Giusti *Adolfina-Adelaide* di Emanuele *o Sebastiano-Emanuele*, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % Littorio	77185	25 —	Cicibecco Faustina, ved. di Marino *Romual*, dom. a Tossicia (Teramo).	Cicibecco Faustina ved. di Marino *Romualdi*, dom. come contro.
Cons. 5 % » Cons. 5 % Littorio	547028 547029 91300	2, 300 — 2, 250 — 2, 750 —	Bruno Carlo / Bruno Antonio } fu Giuseppe, dom. a Milano; con usufrutto a *Clemente Marianna* fu Gio. Battista, ved. di Bruno Giuseppe, dom. in Omegna (Novara).	Intestate come contro; con usufrutto a *Clementi* Maria ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	24900	650 —	Marenco Maddalena-Carolina fu Giovanni, moglie di Badino Paolo di Francesco, domiciliato a Strevi (Alessandria); con usufrutto a Marenco *Sebastiano-Giuseppe* fu Giacomo, dom. a Strevi (Alessandria).	Marenco Maddalena ecc. come contro; con usuf. a Marenco *Giuseppe-Sebastiano* fu Giacomo, dom. come contro.
3, 50 %	108429	206, 50	Mills Violetta fu Charl Florvand, minore sotto la p. p. della madre De Vincenzi Tersilla di Angelo, ved. Mills, dom. a Mantova.	Mills *Angelica, Violetta* fu Charl ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 29 settembre 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9794)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.